



CONI

**FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO  
UFFICIO GIUSTIZIA SPORTIVA**

00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06-36858315-Fax- 36858211  
[www.fihp.org](http://www.fihp.org) / e-mail – [gs@fihp.org](mailto:gs@fihp.org)

**COMUNICATO UFFICIALE n. 174**

**Roma, 4 maggio 2007**

**GIUDICE UNICO NAZIONALE  
HOCKEY SU PISTA**

**Anno Sportivo 2006/2007**

**IL GIUDICE UNICO NAZIONALE**

- VISTO** Il reclamo presentato dalla Società C.G.C. Viareggio tendente ad ottenere l'annullamento della gara contro la Società Follonica Hockey del 2 maggio 2007, valida per i play-off, in quanto, erroneamente, gli Ufficiali di Gara hanno comminato al Sig. Massimo Mariotti una espulsione temporanea di 5 minuti mentre si trovava in panchina in qualità di giocatore e allenatore, così violando il disposto dell'art. 44 del Regolamento Tecnico;
- ACQUISITO** il supplemento di referto da cui si evince che l'Ufficiale di Gara, pur riconoscendo che il provvedimento da adottare avrebbe dovuto essere quello dell'espulsione definitiva, dichiara altresì che l'espulsione temporanea è avvenuta quando mancavano alla fine della partita meno di 5 minuti di gioco e che il risultato era sul punteggio di 6 a 4 per la squadra del Follonica che stava per di più battendo il rigore del 7 a 4:
- RILEVATO** che, dal medesimo supplemento di referto, si deduce che il Mariotti non è mai stato schierato in pista in qualità di giocatore, né prima né, tantomeno, dopo l'espulsione stessa;
- CONSIDERATO** che l'art. 71 del Regolamento di Disciplina rimette alla valutazione dell'organo giudicante stabilire se eventuali errori arbitrali abbiano avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della gara e quindi, se del caso, annullare la gara stessa e disporre la ripetizione;

./.

ATTESO

che – da quanto sopra riportato – appare indubitabile che i fatti accaduti siano non idonei ad inficiare la regolarità della gara in quanto, nella sostanza, l'errore ha prodotto come conseguenza solamente che negli ultimi 5 minuti di gara l'allenatore della squadra del Follonica anziché essere inibito dallo svolgere le proprie funzioni per espulsione definitiva lo è stato comunque, seppur con un provvedimento di espulsione temporanea, che si è però protratta dopo il termine stesso di una partita che – al momento de quo – era oramai fissata su un punteggio praticamente già definitivo;

**DELIBERA**

- di respingere il reclamo proposto dalla Società C.G.C. Viareggio con conseguente incameramento della tassa reclamo.

F.to

Il Giudice Unico Nazionale  
Hockey su Pista  
Dott. Marcello Bicini